





FEDERAZIONE PARALIMPICA ITALIANA CALCIO BALILLA

CALCIO BALILLA – REGOLAMENTO SANITARIO E DELLE CLASSIFICAZIONI

Approvato dal Consiglio Federale del 28/12/2023

CALCIO BALILLA

REGOLAMENTO SANITARIO E DELLE CLASSIFICAZIONI









PARTE PRIMA LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Art. 1 -NORME GENERALI SULLA TUTELA SANITARIA

- Gli atleti con disabilità fisica, sensoriale e/o intellettiva/relazionale tesserati della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB) sono tenuti all'osservanza delle vigenti leggi sulla tutela sanitaria delle attività sportive, specialmente in ordine agli accertamenti periodici relativi all'idoneità alla pratica sportiva (non agonistica ed agonistica).
- 2. În particolare, le Società e Associazioni Sportive Affiliate sono responsabili dell'esatto adempimento delle sotto elencate norme che prevedono per ogni atleta tesserato l'obbligatorietà dell'accertamento dello stato di buona salute (per l'attività promozionale) o dell'idoneità all'attività sportiva agonistica (per l'attività agonistica).
- 3. Le Società Sportive sono tenute a conservare ai propri atti e sotto la propria responsabilità la documentazione relativa alle certificazioni sanitarie suddette di tutti gli atleti tesserati, fermo restando che nessuna attività né di allenamento né di competizione potrà essere svolta da chi non sia in possesso dei prescritti certificati medici in corso di validità.

Art. 2 – LA TUTELA SANITARIA

- 1. Le attività sportive federali classificate promozionali praticate da atleti con disabilità fisica e/o intellettiva/relazionale e sensoriale richiedono il possesso di un certificato di stato di buona salute ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28/02/1983 e successive modifiche e/o integrazioni.
- Le attività sportive federali classificate agonistiche praticate da atleti con disabilità fisica e/o intellettiva e relazionale e sensoriale richiedono il possesso del certificato di "idoneità allo sport agonistico adattato ad atleti disabili" secondo i protocolli del D.M. 4 marzo 1993.

Art. 3 - IDONEITA' ALLO SPORT AGONISTICO

- 1. Ai fini del riconoscimento dell'idoneità agonistica, gli atleti devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 del presente regolamento. Tale accertamento viene effettuato esclusivamente dai Medici Specialisti in Medicina dello Sport regolarmente accreditati o autorizzati secondo le normative regionali vigenti. Il medico visitatore, inoltre, ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici clinici e/o strumentali su motivato sospetto clinico.
- 2. In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 4del presente regolamento, l'atleta dovrà presentarsi munito di idonea documentazione che attesti lo stato di disabilità fisica o intellettiva/relazionale o sensoriale
- 3. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità.
- 4. Ai soggetti riconosciuti non idonei viene rilasciato il relativo certificato di non idoneità che deve essere trasmesso agli aventi causa secondo le normative vigenti.

Art. 4 – ACCERTAMENTI PER IDONEITA' ALLO SPORT AGONISTICO

- 1. Per lo sport del calciobalilla sono obbligatori gli accertamenti, da effettuarsi con periodicità annuale, salvo eventuali indicazioni specifiche da parte dei sanitari secondo quanto previsto nell'all. 2 D.M. 4/3/93.
- 2. La visita agonistica per la disciplina del calcio balilla rientra nella tipologia A1.
- 3. L'attività agonistica può essere svolta a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.
- 4. Il Presidente della Società Sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società. Il suddetto certificato va prodotto in Federazione, in caso di richiesta.
- 5. Nel caso in cui l'atleta pratichi più discipline sportive diverse dal calcio balilla, può sottoporsi ad una sola visita di idoneità, comprensiva degli accertamenti diagnostici previsti per tutte le discipline praticate, purché rientrante nella tipologia A1.







PARTE SECONDA

REGOLAMENTO DELLE CLASSIFICAZIONI

Art. 5 – NORME GENERALI SULLE CLASSIFICAZIONI

- L'atleta è sottoposto a classificazione funzionale con lo scopo di raggruppare insieme soggetti che abbiano un simile potenziale di movimento in base alla disabilità posseduta, cioè con la medesima possibilità di dare origine a un atto motorio.
- 2. Anche se potranno esistere delle differenze fra gli atleti appartenenti alla stessa classe (ad esempio legate a diverse disabilità), esse non devono essere eccessive e, in ogni caso, dovranno essere tali da consentire lo svolgimento di una competizione sportiva in maniera equa.
- 3. All'atto dell'attribuzione della classe di appartenenza dovranno essere esclusi dalla valutazione i seguenti fattori:
 - a) superiorità o inferiorità legate a caratteristiche genetiche;
 - b) caratteristiche antropometriche quali la statura, il peso e la lunghezza degli arti e simili, salvo che non siano oggetto di patologie specifiche;
 - c) elementi squisitamente legati alla tecnica sportiva, sia quando questi siano conseguenza di fattori intrinseci all'individuo sia quando questi derivino da cattivo allenamento o tecniche sportive errate;
 - d) fattori legati ad un equipaggiamento scadente o viceversa all'ottimizzazione dell'attrezzatura.
- 4. Nel corso della visita di classificazione, l'atleta dovrà mostrare alla Commissione l'attrezzatura sportiva che utilizzerà in gara e che utilizzerà nel corso della prova pratica cui sarà sottoposto dalla Commissione. Il giudizio sulla funzionalità si baserà sul tipico movimento conseguito con tale attrezzatura.
- 5. I fattori elencati nel presente articolo al comma 3 sono esclusi dalla valutazione poiché indipendenti dalla disabilità dell'atleta; riguardo al punto d), ogni atleta ha la facoltà di utilizzare l'equipaggiamento di gara, previsto dai regolamenti tecnici, a lui più efficace e vantaggioso.
- 6. Agli atleti con disabilità intellettiva-relazionale si applicano le norme vigenti in materia previste dal Regolamento Sanitario della FISDIR.

Art. 6 – ATLETI CON DISABILITA' FISICA

- 1. L'atleta con disabilità fisica per svolgere attività sportiva in ambito FPICB deve essere in possesso di classificazione a fini sportivi, in base alle norme stabilite dal presente Regolamento e, ove disponibili, dalla International Table Soccer Federation (ITSF), settore disabili motori.
- 2. L'obiettivo del sistema di classificazione è di raggruppare insieme atleti con un potenziale di movimento simile, ovvero con profilo funzionale sovrapponibile.

Art. 7 – ATLETI CON DISABILITA' INTELLETTIVO RELAZIONALI

- 1, L'atleta con disabilità intellettivo relazionali per svolgere attività sportiva in ambito FPICB deve essere in possesso di classificazione a fini sportivi, in base alle norme stabilite dal presente Regolamento e, ove disponibili, dalla International Table Soccer Federation (ITSF), settore disabili intellettivo relazionali.
- In particolare il presente regolamento, per gli atleti con disabilità intellettivo relazionali, rimanda direttamente alle normative in materia (Regolamento Sanitario e delle Classificazione) della FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) e della VIRTUS (World Intellectual Impairment Sport), in vigore.
- 3. Benché possano esistere delle differenze fra gli atleti appartenenti alla stessa classe (ad esempio legate a diverse disabilità intellettivo relazionali), esse non devono risultare eccessive e, in ogni caso, devono essere tali da consentire lo svolgimento di una competizione sportiva in maniera equa.
- 4. La valutazione dei requisiti per atleti non ancora classificati è di competenza della FISDIR su istanza della FPICB.







Art. 8 - TIPOLOGIE CLASSIFICAZIONI FUNZIONALI DI ATLETI CON DISABILITA' FISICA

- 1. Le classificazioni funzionali si suddividono in quattro tipologie:
 - Transitoria "T" Quando, in via del tutto eccezionale, non sia possibile da parte della Federazione
 provvedere alla convocazione della Commissione Classificatrice, è data facoltà alla Società Sportiva,
 previa autorizzazione scritta della Segreteria Federale, di procedere a una classificazione provvisoria
 dell'atleta che sarà eseguita da un Medico, o Fisioterapista, e da un Tecnico di disciplina, anche se
 non inseriti nell'elenco ufficiale dei Classificatori Autorizzati.
 - Nella scheda di classificazione che sarà rilasciata all'atleta, e inviata per conoscenza alla Federazione, subito dopo la classe funzionale attribuita, dovrà essere apposta la lettera "T".
 - In seguito, è fatto obbligo alla Società di far classificare l'atleta in via definitiva "C" entro e non oltre 1 (uno) anno dalla data di classificazione.
 - Rivedibile"R" -Nel caso in cui la Commissione Classificatrice Autorizzata nutra particolari dubbi circa l'attribuzione della classe, all'atleta è assegnata una classificazione di natura "Rivedibile" indicata sulla scheda di classificazione con la lettera "R".
 - Lo status "R" potrà essere assegnato anche nei seguenti casi:
 - quando sussista il dubbio che l'atleta possa rientrare in due classi similari e/o ci sia poco margine di differenza tra le stesse:
 - quando siano in atto revisioni dei Regolamenti Internazionali e/o Nazionali per i quali si renda necessario procedere alla revisione della classe assegnata precedentemente;
 - quando nell'atleta siano in atto patologie che possano portare, in un breve lasso di tempo, a miglioramenti e/o peggioramenti dello status.
 - Per far sì che tale classificazione "Rivedibile" diventi "C" Confermata (definita anche Permanente) è necessario che l'atleta sia sottoposto, dietro richiesta della Segreteria Federale, a un'ulteriore visita di classificazione da effettuarsi entro il termine di 1 (uno) anno, prorogabile a cura della FPICB, dall'attribuzione dello status "R".
 - Confermata (definita anche Permanente) "C" La classe attribuita ha valore permanente "C" ed è ufficiale, senza possibilità di sua applicazione retroattiva, a partire dal momento della sua attribuzione da parte della Commissione Classificatrice convocata dalla Segreteria Federale.
 - **Promozionale "Promo**" Rientrano in questa tipologia di classificazione tutti gli atleti, in età giovanile, di età inferiore ai quattordici anni.
 - Spetta alla Società Sportiva di appartenenza dell'atleta, attraverso il proprio Tecnico, provvedere alla sua classificazione per le attività promozionali
 - Nella scheda di classificazione che sarà rilasciata all'atleta, e inviata per conoscenza alla Federazione, subito dopo la classe funzionale attribuita, dovrà essere apposta la definizione "Promo". Lo status "Promo" consente allo stesso di prendere parte a tutte le manifestazioni sportive promozionali.

Art. 9 - SPECIFICA DELLE CLASSI SPORTIVE PER ATLETI CON DISABILITA' MOTORIA

- 1. Nella disciplina del calciobalilla paralimpico, per gli atleti con disabilità motoria, sono previste 3 (tre) classi sportive, tutte riferite al gioco in carrozzina come indicato dal Regolamento Tecnico al Tavolo vigente e fatte salve le disabilità classificate dalla FISDIR:
 - Classe Sportiva TS1: atleti con deficit funzionale degli arti superiori che si accompagni o meno anche a un deficit degli arti inferiori (cerebrolesioni congenite e acquisite, malattie demielinizzanti, malattie neurodegenerative, malattie cerebrali su base vascolare, tetraplegie/tetraparesi, diplegie arti superiori, emiparesi, miopatie, neuropatie, deficit della coordinazione dei 4 arti, amputazioni arti superiori);
 - Classe Sportiva TS2: atleti con assenza della funzionalità ad entrambi gli arti inferiori (paraplegie, cerebro lesioni congenite e acquisite, malattie demielinizzanti, malattie neurodegenerative, lesioni midollari, malattie midollari, disrafismi spinali congeniti e acquisiti, miopatie, amputazioni transfemorali bilaterali con AMPnoPRO pari a K0 e K1);







- Classe Sportiva TS3: atleti con deficit funzionale degli arti inferiori (paraparesi; paralisi periferiche arti inferiori; amputazioni monolaterali arti inferiori o bilaterali che, se entrambe transfemorali, abbiano un AMPnoPRO pari a K2 e superiori; tutti gli altri casi di deficit funzionali degli arti inferiori).
- 2. Le schede tecniche di valutazione, così come l'eventuale manuale operativo, sono predisposte a cura della Commissione Sanitaria Federale in collaborazione con la Segreteria federale.

ART. 10 - SPECIFICA DELLE CLASSI SPORTIVE PER ATLETI CON DISABILITA' INTELLETTIVO RELAZIONALI

- 1. Nella disciplina del calciobalilla, per gli atleti con disabilità intellettivo relazionali occorre il possesso della così detta "eleggibilità.
- 2. Al fine di essere dichiarato eleggibile, secondo i principi stabiliti dalla Virtus (Disabilità intellettiva / relazionale in base ai criteri stabiliti dalla WHO (World Health Organisation), ovvero: un QI di <75, significativi limiti al comportamento adattativo, esistenza della disabilità prima dell'età di anni diciotto), occorre che l'atleta sia sottoposto a due valutazioni:
 - a) Diagnosi della disabilità intellettiva in conformità agli standard accettati;
 - b) Valutazione dell'influenza della disabilità intellettiva nella pratica della specifica disciplina sportiva.
- 3. La valutazione dei suddetti requisiti è di competenza della FISDIR su istanza della FPICB.
- 4. La classificazione (eleggibilità) è attribuita dalla Virtus sulla base delle valutazioni condotte dai classificatori della FISDIR.

ART. 11 – CLASSIFICATORI

- 1. Potranno essere convocati a svolgere le funzioni di Classificatore: Medici, Tecnici e Fisioterapisti iscritti all'Albo Federale dei Classificatori, redatto annualmente dalla Commissione Sanitaria Federale (CSF) e che siano in regola con gli obblighi del tesseramento alla Federazione.
- 2. La qualifica di "Classificatore" è attribuita a tutti coloro che:
 - abbiano conseguito in ambito internazionale la qualifica di Classificatore del Calcio Balilla Paralimpico;
 - che abbiano conseguito la qualifica di Classificatore del Calcio Balilla Paralimpico in corsi indetti dal CIP:
 - che risulteranno idonei ai corsi di Formazione per Classificatori organizzati dalla FPICB;
 - siano già in possesso di comprovata esperienza e di tutti i requisiti all'uopo richiesti dalla CSF e, su proposta della medesima e/o della FPICB, siano nominati "ope legis" Classificatori tra:
 - i medici specialisti in medicina fisica e riabilitativa, medicina dello sport o discipline equipollenti od affini:
 - i fisioterapisti;
 - i tecnici FPICB di III livello o superiore.
- 3. Per tutte le qualifiche, l'inserimento nell'Albo Federale dei Classificatori Autorizzati avverrà, dietro proposta formulata dalla CSF, attraverso specifica delibera assunta dal competente Organo Federale.
- 4. Nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, dietro convocazione ufficiale da parte della Segreteria Federale, tutte le spese di trasferta e soggiorno e, ove prevista, la diaria giornaliera, saranno a carico della Federazione.

5.

ART. 12-MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PRIMA CLASSIFICAZIONE ATLETA (DISABILITÀ FISICA)

- 1. La Società Sportiva che debba far classificare per la prima volta i propri atleti, dovrà inoltrare richiesta alla Segreteria Tecnica della FPICB almeno 30 giorni prima della data di inizio di torneo, pena nullità della richiesta.
- 2. La domanda dovrà essere accompagnata, a pena di inammissibilità, della tassa di classificazione, ove prevista dal Consiglio Federale







ART. 13 - PRESENTAZIONE RECLAMO PER ATTRIBUZIONE CLASSE SPORTIVA ALL'ATLETA (DISABILITÀ FISICA)

- 1. I Presidenti delle Società Sportive hanno la facoltà di sporgere reclamo per una Classe Sportiva attribuita ad un atleta proprio o altrui.
- 2. Se la Commissione Classificatrice d'Appello accoglierà il reclamo, la tassa versata verrà interamente restituita alla Società Sportiva; in caso contrario la tassa verrà incamerata dalla FPICB.
- 3 Sono altresì autorizzati a sporgere reclamo, senza dover versare alcuna Tassa, i Tecnici Nazionali quando formalmente convocati per partecipare alle manifestazioni inserite in Calendario.
- 4 Le relative visite potranno essere effettuate in occasione di Tornei Nazionali o in sessioni di classificazione appositamente predisposte dalla FPICB suddivise per macroaree.
- 5 Il reclamo dovrà essere presentato per iscritto alla Segreteria Tecnica FPICB accompagnato dalla ricevuta di versamento in favore della FPICB dell'importo della tassa, ove prevista dal Consiglio Federale, per ogni atleta protestato, pena nullità della richiesta.

ART. 14- PRESENTAZIONE RICHIESTA DI NUOVA VISITA DI CLASSIFICAZIONE (DISABILITÀ FISICA)

- 1, Può essere presentata richiesta di nuova visita di classificazione senza effettuare ricorso avverso la classificazione precedentemente ottenuta nei seguenti casi:
 - a) quando avvenga un aggravamento della patologia determinante la disabilità sportiva. Tale peggioramento dovrà essere certificato tramite presentazione di documentazione medica.
 - b) in caso di cambiamento delle norme internazionali che regolamentano le classificazioni.
- 2. La richiesta di nuova visita di classificazione dovrà essere formalizzata inviando alla Segreteria Tecnica FPICB richiesta scritta di nuova classificazione almeno 30 giorni prima della data di inizio del torneo di riferimento, pena nullità della richiesta.

ART. 15 - SEDI DI CLASSIFICAZIONE PER ATLETI

- 1. Le sedi di classificazione vengono stabilite dal Consiglio Federale, sentita la Commissione Sanitaria Federale, in modo da creare il minor disagio per atleti e membri della Commissione.
- 2. Possono essere anche fissate nella stessa sede prevista per lo svolgimento di campionati o eventi nazionali, inclusi i raduni della squadra Nazionale.
- 3. La Commissione Classificatrice può, per alcuni tipi di disabilità, effettuare la classificazione dell'atleta senza necessità di visita funzionale basandosi sulla presentazione di opportuna documentazione medica.

ART. 16 - COMMISSIONE CLASSIFICATRICE (DISABILITÀ FISICA)

- 1. La Commissione Classificatrice è l'organismo federale preposto per la valutazione delle richieste di Prima e Nuova Classificazione.
- 2. La Commissione Classificatrice si compone di 3 (tre) membri:
 - un medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, medicina dello sport o discipline equipollenti od affini:
 - un fisioterapista;
 - un tecnico FPICB di III livello o superiore.
- 3. Affinché la Commissione Classificatrice sia da ritenersi validamente costituita è necessaria la presenza di almeno due classificatori, di cui almeno uno di estrazione sanitaria (medico o fisioterapista), almeno uno di estrazione tecnica.
- 4. Possono far parte della Commissione Classificatrice i membri della CSF.







ART. 17 – COMMISSIONE CLASSIFICATRICE D'APPELLO (DISABILITÀ FISICA)

- 1. La Commissione Classificatrice D'Appello è l'organismo federale preposto per la valutazione dei reclami avverso l'attribuzione della Classe Sportiva ad un atleta.
- 2. La Classe Sportiva attribuita dalla Commissione Classificatrice d'Appello ha effetto immediato e non è appellabile.
- 3. La Commissione Classificatrice d'Appello, per essere validamente insediata dovrà essere composta da 3 (tre) membri, di cui almeno uno di estrazione Tecnica e uno di estrazione Sanitaria, preferibilmente scelti tra i Classificatori federali che non abbiano preso parte alla classificazione oggetto di reclamo. Dei 3 (tre) Classificatori, 1 (uno) su indicazione della FPICB, ricoprirà l'incarico di Presidente.

ART. 18 - MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VISITA DI CLASSIFICAZIONE (DISABILITÀ FISICA)

- 1. La Commissione Classificatrice è tenuta a far firmare prima della visita di Classificazione l'apposita scheda all'atleta da Classificare.
- Al termine della classificazione, la Commissione redige la scheda di classificazione riportante la Classe Sportiva attribuita all'Atleta e, ne consegna l'originale all'atleta, una copia alla Società Sportiva ed invia tempestivamente una terza copia alla FPICB.
- 3. Sarà cura della FPICB provvedere successivamente, a trasmettere agli interessati copia di tale documentazione.

ART. 19 - DIRITTI E DOVERI DELL'ATLETA

- 1. Perché una classificazione possa considerarsi equa e corretta, occorre che classificatore ed atleta collaborino al fine di rispettare le seguenti condizioni:
 - a) l'atleta deve essere informato sui metodi e sui fini del processo di classificazione;
 - b) l'atleta deve vedere rispettata la propria "privacy" durante il processo di classificazione;
 - c) l'atleta, in occasione della visita di classificazione è tenuto ad esibire alla Commissione Classificatrice, la documentazione medica attestante la tipologia della propria disabilità;
 - d) l'atleta da classificare dovrà produrre alla Commissione Classificatrice, in sede di classificazione, copia della documentazione attestante la regolarità della relativa richiesta inoltrata, copia del versamento della relativa tassa:
 - e) l'atleta, durante la visita di Classificazione potrà essere assistito da un tecnico o da un responsabile della propria Società Sportiva;
 - f) l'atleta deve essere posto nella Classe Sportiva corretta per il proprio potenziale funzionale residuo;
 - g) tutti gli atleti devono sottoporsi alla classificazione collaborando lealmente con i classificatori e mostrando onestamente il proprio potenziale di movimento;
 - h) qualora un atleta adotti un comportamento scorretto tendente all'alterazione della prova di valutazione o, si presenti con ingiustificabile ritardo alla prova di classificazione o sprovvisto del necessario equipaggiamento, potrà essere passibile di sanzioni da parte dagli Organi Federali;
 - i) tutti gli atleti possono presentare ricorso tramite la propria Società, quando ritengano che la propria o altrui classificazione sia errata.

ART. 20- CLASSIFICAZIONI INTERNAZIONALI

1. La Classe Sportiva attribuita da una Commissione Classificatrice Internazionale ha valore e giurisdizione per tutte le manifestazioni sportive indette dalla FPICB.

ART, 21-NORME TRANSITORIESULLA CLASSIFICAZIONE

1. Per il primo anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento sarà consentito ai Presidenti delle Società Sportive ricorso ai sensi dell'art 13 del presente Regolamento senza tassa di ricorso per i propri atleti e con tassa di ricorso per gli atleti altrui.







PARTE TERZA

LA STRUTTURA SANITARIADELLA FPICB

ART. 22- ORGANIGRAMMA DEL SETTORE SANITARIO FEDERALE

- 1. Il Settore Sanitario Federale FPICB è costituito dalle seguenti figure:
 - Coordinatore del Settore Sanitario
 - Medico Federale
 - Classificatori
 - Medici sociali
 - Infermieri
 - Fisioterapisti
 - Psicologi;
 - Biologi;
 - Tecnici Ortopedici;
 - Altre attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti.
- 2. L'attività del Settore Sanitario è coordinata dalla Commissione Sanitaria Federale (CSF) e si determina su tre aree di Intervento, o attraverso l'opera singola delle figure sopra indicate o attraverso la funzione collegiale della Commissione Sanitaria Federale che può a sua volta demandare l'attività ai Membri del Settore stesso:

a) Area medico-sanitaria:

- Sovrintende e coordina tutte le attività sanitarie della FPICB;
- Opera per la ricerca e l'avvicinamento di nuove figure sanitarie allo sport per Atleti con disabilità e
 propone al competente Organo Federale i nominativi delle figure sanitarie da inserire nell'elenco delle
 figure mediche e paramediche accreditate presso la FPICB, di cui è depositario.

b) Area classificazioni:

- Cura la tenuta dell'elenco dei Classificatori autorizzati per la disabilità motoria, provvedendo al suo aggiornamento con cadenza annuale;
- Seleziona i Classificatori Nazionali che abbiano i requisiti per partecipare a corsi per classificatore di livello internazionale, sottoponendo ogni decisione in merito al competente Organo Federale.

c) Area formazione e ricerca:

- Definisce i contenuti di carattere medico dei corsi di formazione, provvedendo alla stesura delle relative dispense, interfacciandosi con l'Area Formazione;
- Elabora e definisce i contenuti dei corsi di formazione per Classificatore per la disabilità motoria, la cui gestione rimane di competenza dell'Area Formazione;
- Valuta ed esprime parere vincolante circa le proposte d'inserimento di nominativi nell'Albo Formatori di Area Medica e Psicologica;
- Cura, di concerto con l'Area Formazione, l'organizzazione di corsi e seminari di carattere medico;
- Propone studi e ricerche in campo medico interfacciandosi con l'Area Formazione cui è demandata la programmazione generale in materia.

ART. 23 - LA COMMISSIONE SANITARIA FEDERALE

 La CSF è nominata dal Consiglio Federale, resta in carica per il Quadriennio Paralimpico e decade automaticamente con lo scioglimento del Consiglio Federale, per dimissioni del Coordinatore o per deliberazione del Consiglio Federale che ne consigli lo scioglimento.

E' composta da tre membri:

- Coordinatore del Settore Medico Federale
- Medico Federale







- Professionista dell'area sanitaria o parasanitaria (medico, fisioterapista, infermiere o altra professione sanitaria o parasanitaria)
- 2. Alla CSF in maniera collegiale, spettano i seguenti compiti:
 - Coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
 - Predispone e propone al competente Organo Federale iniziative tese alla tutela e alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - Esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche Norme Federali tese alla tutela della salute degli Atleti;
 - Svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di Atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
 - Fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
 - Propone e collabora in interventi federali di formazione e aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
 - Individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello sport e/o materie affini con riferimento al calcio balilla
 - Promuove, in accordo con i Regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno dell'informazione, prevenzione e lotta al doping;
 - Rappresenta la FPICB nei rapporti con istituzioni esterne sulle tematiche medico sportive;
- 3. La Commissione Sanitaria può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti, di Consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.
- 4. Il Presidente della Commissione Sanitaria, nel caso non sia stato scelto tra i Membri del Consiglio Federale, può essere invitato alle riunioni del Consiglio in relazione a specifiche problematiche.

ART. 24 - IL COORDINATORE DEL SETTORE SANITARIO FEDERALE

- 1. L'incarico di Coordinatore del Settore Sanitario deve essere affidato a un Consigliere componente il Consiglio Federale.
- 2. Al Coordinatore del Settore Sanitario spetta il compito di proporre alla CSF le problematiche d'interesse sanitario della FPICB e riportare in Consiglio Federale i pareri espressi dalla CSF.

ART. 25 - IL MEDICO FEDERALE

- 1. Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra i Medici in possesso della specializzazione in medicina fisica e riabilitativa, medicina dello sport o discipline equipollenti od affini, e resta in carica quattro anni, coincidenti con il Quadriennio Paralimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio Federale, per dimissioni del nominato o per deliberazione del Consiglio di Federale.
- 2. Il Medico Federale:
 - Fa parte della CSF;
 - Dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli Atleti d'interesse Nazionale;
 - Programma, in collaborazione con la Segreteria FPICB, valutazioni medico funzionali e di classificazione;
 - Verifica gli accertamenti d'idoneità di legge D.M.04.03.93 degli atleti d'interesse Nazionale;
 - Promuove iniziative d'informazione e prevenzione doping per gli atleti d'interesse Nazionale;
 - Organizza e dispone l'assistenza sanitaria alle Squadre Nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri, e raduni organizzati dalla FPICB e in occasione di competizioni internazionali;
 - Si correla con il Medico di Società in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo le vigenti Leggi, relative ad Atleti di Interesse Nazionale;
- 3. Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti Specialisti esterni.
- 4. Il Medico Federale può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.







ART. 26 - I CLASSIFICATORI

- 1. I classificatori;
 - fanno parte dello specifico Albo Federale;
 - eseguono, in collaborazione con il Referente Tecnico, le classificazioni specifiche;
 - partecipano alle Commissioni d'Appello;
 - controllano e verificano e archiviano le schede di classificazione in collaborazione con la Segreteria federale.

ART.27 - MEDICI SOCIALI

- 1. I Medici Sociali sono nominati dal Sodalizio affiliato alla Federazione. E' consigliabile che siano stati scelti tra gli iscritti FMSI e preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport, Medicina Fisica e Riabilitativa o discipline equipollenti od affini.
- 2. Nell'espletamento dell'incarico dovranno:
 - Vigilare e collaborare con il Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle Leggi dello Stato e della Regione in materia di tutela delle attività sportive, sul rispetto dei contenuti del presente Regolamento delle specifiche Norme emanate dalla Federazione in tema sanitario;
 - Rispettare gli adempimenti previsti dal D.M.04.03.93 sulla tutela sanitaria degli Atleti disabili;
 - Adoperarsi in materia di prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

ART.28 - SETTORE PARASANITARIO

- 1. Possono far parte del Settore Parasanitario Federale tutti gli Operatori in possesso di titoli di studio e professionali riconosciuti dalla Legge ritenuti funzionali e utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale.
- 2. Le figure appartenenti al Settore Parasanitario sono:
 - Fisioterapisti;
 - Infermieri;
 - Massoterapisti;
 - Psicologi;
 - Biologi;
 - Tecnici Ortopedici;
 - Altre attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti.

PARTE QUARTA

CODICE COMPORTAMENTALE

ART. 29 - DOVERI DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI

- 1. Tutti i Componenti la Struttura Sanitaria Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico loro conferito, sono invitati a:
 - documentare la propria iscrizione al rispettivo albo Professionale se esistente;
 - adempiere agli obblighi del tesseramento annuale nel Ruolo di competenza;
 - rispettare quanto sancito dallo Statuto e dai vari Regolamenti e Norme Federali;
 - impegnarsi a operare secondo "scienza e coscienza" in collaborazione con tutti i Componenti la Struttura Sanitaria Federale;
 - svolgere l'incarico conferito nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative Antidoping Nazionali e Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.







ART. 30- ADEMPIMENTI DEI TESSERATI

- 1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della FPICB, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti alla tutela delle attività sportive, riguardo al tipo di accertamenti previsti, e alla loro periodicità.
- 2. Ai fini e agli effetti dei DM 18/02/82 e DM 04/03/93 nell'ambito della FPICB sono considerati agonisti tutti gli Atleti che, partecipando ai Campionati Nazionali Federali, abbiano compiuto i quattordici anni di età e siano inseriti annualmente nella categoria PRO.
- 3. Sono altresì considerati agonisti, indipendentemente dalla categoria sportiva di appartenenza, tutti gli atleti convocati dalla FPICB per la squadra Nazionale e/o per le attività internazionali.
- 4. Effettuando il tesseramento alla Federazione, i Presidenti delle Società affiliate, attestano che l'atleta è stato riconosciuto idoneo, per attività sportiva agonistica o non agonistica, secondo la vigente normativa e dichiarano che la documentazione è conservata presso la Sede della Società

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

- 1, Il presente Regolamento entra in vigore il 29 dicembre 2023, giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Federale.
- 2, Ogni modifica od aggiornamento del presente Regolamento, anche a seguito dello sviluppo dell'attività federale, è adottata con deliberazione del Consiglio Federale.